



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

ORDINANZA SINDACO

REG. AREA N. 37 DEL 22-05-2024

OGGETTO: divieto della distribuzione di volantini, deplianti, o altro materiale pubblicitario, per motivi di igiene e decoro sull'intero territorio comunale.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di maggio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che pervengono a questo Comune richieste di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di volantinaggio nel territorio comunale;

CONSIDERATO che il sistema di volantinaggio porta a porta e la diffusione indiscriminata di manifesti e deplianti nel territorio comunale produce conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica aggravata dall'impossibilità di garantire un immediato intervento di raccolta ed avvio al recupero del materiale pubblicitario di che trattasi;

CONSIDERATO che la distribuzione dei volantini produce come effetto inevitabile l'abbandono del materiale pubblicitario in qualsiasi luogo o spazio pubblico e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico;

CONSIDERATO che tale forma di pubblicità, svolta in modo selvaggio ed incontrollato, produce una notevole quantità di rifiuti cartacei di difficile raccolta con evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale e con notevole aggravio di costi a carico del Comune e, di conseguenza della cittadinanza per la maggior frequenza degli interventi necessari alla loro rimozione;

ATTESO che, a volte, anche gli interventi degli addetti al servizio di igiene urbana risultano inefficaci sia per la velocità con cui viene realizzata l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario, ma che per gli eventi atmosferici, in particolar modo il

vento, molto presente nel nostro territorio che dissemina indiscriminatamente il materiale pubblicitario;

CONSIDERATO, inoltre, che la fattispecie in argomento si riverbera negativamente anche sul sistema stesso di raccolta differenziata dei rifiuti avviato nel territorio comunale e reca pregiudizio alle azioni in corso per il perseguimento degli obiettivi di differenziazione prefissati;

CHE l'abbandono del materiale pubblicitario determina oltre che un inquinamento del suolo anche ingenti spese per l'Amministrazione comunale che deve provvedere alla raccolta, spesso assai difficoltosa proprio a causa del vento;

CHE il suddetto materiale pubblicitario, trasportato dal vento ed a volte dalla pioggia, non di rado va ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con ulteriori gravi conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane;

CHE l'Europa mira a dare maggiore forza alle imprese e ai cittadini in un futuro digitale incentrato sulla persona, sostenibile e più prospero;

CHE la strategia di digital transformation ha come obiettivo quello di creare le capacità, all'interno dell'organizzazione, di sfruttare appieno le possibilità delle nuove tecnologie e il loro impatto nel modo più innovativo;

CHE le nuove tecnologie consentono di mettere in campo strumenti di comunicazione e marketing digitali molto efficaci e che riducono notevolmente i costi per le **piccole e medie imprese** restituendo alle stesse maggiore marginalità;

CHE il volantino digitale è uno strumento di drive-to-store molto efficace, capace di portare il consumatore nel punto di vendita incrociando luogo e tempo;

CHE il volantino digitale è, uno strumento che numeri alla mano, sta decisamente soppiantando il cartaceo, con riflessi importanti anche sul tema della sostenibilità ambientale, sempre più centrale in ogni business;

CHE da recenti studi e ricerche è emerso che solo un volantino cartaceo su sei viene letto, mentre il volantino digitale ha un'efficacia nel generare acquisti in negozio superiore al 42% rispetto a quello stampato.

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene pubblica, compromessa dallo svolazzare del materiale pubblicitario contaminato da rifiuti stradali;

RITENUTO opportuno e necessario intervenire in modo rigoroso per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano anche al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica e valorizzare l'immagine della città anche dal punto di vista turistico;

RITENUTO, ancora dover dettare una disciplina relativa all'attività di distribuzione di volantini e simili su tutto il territorio comunale al fine di prevenire gli inconvenienti descritti;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006, art. 255 comma 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000. n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) Con effetto immediato, è fatto divieto a chiunque di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, depliant, brochures, pieghevoli e opuscoli

cartacei di vario tipo nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sui portoni delle abitazioni private e sui parabrezza e/o lunotti dei veicoli in sosta;

- 2) E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale simile;
- 3) E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci.
- 4) In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito di tali manifestazioni. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati a riceverlo.
- 5) Non è soggetta all'osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini, non pubblicitari, riguardanti:
 - (a) le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio e delle altre istituzioni pubbliche;
 - (b) l'attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività, svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato, senza alcuno scopo di lucro – onlus;
 - (c) le comunicazioni di pubblica utilità, rivolte alla cittadinanza, effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche purché opportunamente autorizzati;

A V V E R T E

Qualora i volantini pubblicitari vengano rinvenuti sul suolo pubblico, sui parabrezza o lunotti dei veicoli in sosta o all'interno dei pubblici edifici, ed in tutti i casi di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, i trasgressori materiali della violazione (privati cittadini, incaricati della distribuzione del prodotto pubblicitario e l'azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzata), saranno tutti autonomamente soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) **per il privato cittadino e il personale incaricato della distribuzione in solido con l'azienda committente: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00** prevista dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal comma 1 dell'art. 34 del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 **oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;**
- b) **per le imprese commissionarie: sanzione amministrativa da euro 206,00 ad euro 1.549,00** prevista dall'art. 42 comma 3, in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, **oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.**

D I S P O N E

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'albo pretorio del Comune e nel sito internet istituzionale dell'Ente; le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste;

la presente ordinanza sostituisce ed abroga ogni altra disposizione contenuta in precedenti ordinanze.

Che venga trasmessa per notifica a:

- Ufficio messi comunale per la pubblicazione all'albo pretorio online;
- Al Comando Polizia Municipale sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri Mussomeli;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza Mussomeli;
- All'Ufficio SUAP sede;
- All'Area Finanziaria sede.

INFORMA

Infine, ex art. 3 comma 4 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23 ultimo comma dello Statuto della Regione Siciliana ; oppure in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

F.TO Giuseppe Sebastiano CATANIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio informatico il 22-05-2024 (n. 760 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 760 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il giorno 22-05-2024 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE